

Cagliari,

ORDINE PROVINCIALE DEGLI  
INGEGNERI  
VIALE UMBERTO, N. 112  
07100 SASSARI (SS)

Prot.

**OGGETTO: Consulenza giuridica n. 921-1/2013**  
**Associazione/Ordine ORDINE PROVINCIALE DEGLI INGEGNERI**  
**Codice Fiscale 80004710903**  
**Istanza presentata il 19/06/2013**

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 3 comma 1 del DLgs n. 446 del 1997, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari, codice fiscale 80004710903, avente sede a Sassari nel viale Umberto n. 112, telefono 079 274010 e fax 079 275551, nella persona del rappresentante legale dott. Mauro Antonio Pietri, codice fiscale PTRMNT54R15I452R, ha chiesto di conoscere un parere circa un quesito concernente il pagamento dell'IRAP da parte dei professionisti.

In particolare, l'Ordine professionale richiedente riferisce che in data 22 aprile 2013 è stata depositata la sentenza n. 238/01/13, emessa dalla Commissione Tributaria del Lazio, che esonera dal pagamento dell'IRAP alcune professioni, fra cui gli ingegneri.



in quanto mancherebbe un presupposto fondamentale per la corresponsione del tributo, ovvero l'autonoma organizzazione, indipendentemente da collaborazioni o dal possesso di beni strumentali.

Inoltre, l'Ordine richiedente sostiene che la suddetta sentenza risulta essere l'ennesima a confermare che alcune categorie, fra le quali gli ingegneri, sarebbero esenti dal pagamento di tale imposta, come emergerebbe dalla giurisprudenza di questi anni. Infine, lo stesso ente richiedente osserva che numerosi professionisti e ingegneri hanno fatto ricorso alle Commissioni Tributarie con richiesta di rimborso, ottenendo esito positivo.

Tutto ciò premesso, l'Ordine degli Ingegneri istante chiede un parere chiarificatorio e non soggetto ad interpretazioni, sull'obbligo del pagamento dell'IRAP da parte degli ingegneri, con particolare riferimento alla sopraccitata sentenza. Viene anche chiesto che venga eventualmente chiarito con degli esempi chi risulti obbligatoriamente assoggettato all'imposta e con quali motivazioni, ciò nell'imminenza delle scadenze fiscali ed a seguito di numerose richieste di chiarimenti da parte di numerosi iscritti all'Albo professionale degli Ingegneri.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'ente istante non propone alcuna soluzione al quesito posto.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con riferimento al quesito posto, si fa presente che sulla materia è già intervenuta l'Agenzia delle Entrate mediante i chiarimenti forniti con la circolare n. 45/E del 13 giugno 2008.

921-1/2013



In particolare, nel citato documento di prassi è stato rilevato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001, nonché delle numerose sentenze ed ordinanze della Corte di Cassazione sull'argomento, *"si è posto il problema di individuare per i lavoratori autonomi la nozione di attività autonomamente organizzata"*, condizione fondamentale per assoggettare l'attività professionale all'imposta regionale sulle attività produttive.

La circolare n. 45/E del 2008, dopo aver esaminato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con particolare riguardo alle sentenze del 2007 e del 2008, incentrate sul presupposto sopra richiamato dell'attività autonomamente organizzata, nel paragrafo 5.4 ha chiarito quali debbano essere gli elementi che individuano l'autonoma organizzazione. Infatti, secondo la pronuncia di prassi in discorso sussiste autonoma organizzazione *"quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti, da valutare caso per caso: a) impiego, in modo non occasionale di lavoro altrui; b) utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività"*.

In più punti della medesima circolare viene ribadito che le ipotesi caratterizzate dall'assenza di autonoma organizzazione devono essere sempre valutate caso per caso, sulla base dei criteri ivi enunciati. Inoltre, al paragrafo 5.5. si precisano quali debbano essere le modalità che gli Uffici devono seguire per l'individuazione dell'autonoma organizzazione.

Infine, nel paragrafo 6 viene rammentato che *"la sentenza n. 3675 del 16 febbraio 2007, emessa dalla Corte di Cassazione, ha escluso che l'iscrizione ad un albo professionale valga di per sé ad escludere il professionista dall'applicazione dell'IRAP, atteso che l'attività è da ritenersi imponibile se presenta un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo"*. Pertanto, dovrà essere *"sempre valutata l'esistenza effettiva dell'autonoma organizzazione sulla base dei criteri desumibili dalle sentenze della Cassazione, contestando in ogni caso le eventuali*

*richieste di esclusione dall'applicazione dell'IRAP aprioristicamente fondate sull'esercizio di un'attività che presuppone l'iscrizione ad un albo professionale".*

Si evidenzia che il documento di prassi sopra citato conclude affermando che "non è ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell'assoggettamento generalizzato ad IRAP degli esercenti arti e professioni", sempre che venga dimostrata, caso per caso, l'assenza dell'autonoma organizzazione, con onere della prova posto a carico del contribuente che intende far valere le proprie ragioni, come precisato nel paragrafo 10 della stessa circolare n. 45/E del 2008.

Tutto ciò premesso, giova rammentare che, come indicato anche dalla circolare n. 42/E del 5 agosto 2011, paragrafo 3.4, "attraverso l'attività svolta in sede di trattazione delle istanze di consulenza giuridica, l'amministrazione fornisce indicazioni di carattere generale sull'interpretazione di una norma tributaria in relazione ad una determinata fattispecie non riferibile ad uno specifico soggetto".

Pertanto, l'attività di consulenza giuridica non può sindacare l'operato di soggetti giuridici preposti all'applicazione delle norme tributarie, in special modo, come nella fattispecie prospettata nell'istanza presentata, quando occorra valutare, di volta in volta in sede di accertamento o di contenzioso e con riferimento ad uno specifico soggetto, l'assenza o meno dei presupposti per l'assoggettamento all'imposta regionale sulle attività produttive. Si rileva, peraltro, che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 238/01/13, richiamata dall'ente istante, non risulta essere definitiva e che anche laddove lo divenisse esplicherebbe i suoi effetti esclusivamente nei confronti del contribuente ricorrente.

La normativa e la prassi citate sono consultabili anche sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione denominata Normativa e Prassi.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

Leonardo Zammarchi



NOTIFICA A MEZZO POSTA  
(ai sensi dell'art.14 della Legge 20/11/1982, n.890)

esente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale C.M.P. Elmas \_\_\_\_\_

te raccomandata con avviso di ricevimento n. rd. 76270542442-3

Il messo speciale

Pittau Roberto

*Roberto Pittau*